









TOSCANA

Ai Dirigenti Scolastici della Toscana

e pc All'Ufficio Scolastico Regionale Toscana

Firenze, 13 marzo 2019

Oggetto: Richiesta di conformità di comportamento ai sensi della Nota del MI 10 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 2020. Funzione docente.

Gentili Dirigenti

l'esplosione della pandemia Covid 19, che ha investito il Paese, ha reso necessari, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti temporanei ma straordinari.

Da tre settimane viviamo in un progressivo "stato di eccezione" che ha evidenti ricadute sulla vita di tutti noi. Proprio per questo motivo è ancora più necessaria l'azione di tutela e presidio democratico da parte delle organizzazioni sindacali.

Per questi motivi Vi invitiamo a rispettare le norme e quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed evitare l'applicazione di pratiche fantasiose e non rispettose della libertà di insegnamento a violazione della funzione del docente.

Entrando nel merito, vogliamo ricordare che per l'utilizzo di questo "strumento metodologico", che può essere di ausilio alla vera didattica, non esiste alcuna normativa nel nostro ordinamento e che, ad oggi, non è stata testata; nessuna piattaforma in tal senso. Ciò che suggeriscono i DPCM COVID 19 e le successive note ministeriali è di mantenere il contatto con i nostri allievi e le loro famiglie. Ciò che ad oggi è stato fatto pur non essendoci l'obbligo è da lodare grazie all'impegno di molti docenti che stanno dimostrando un alto senso civico.

Si tenga presente che ad oggi non sussiste un obbligo contrattuale per il telelavoro dei docenti. Viste le più recenti disposizioni governative, che hanno ulteriormente regolato le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, è assolutamente necessario, che le dirigenze scolastiche evitino di far spostare dalla propria abitazione tutti quegli insegnanti che, per vari motivi, non siano in possesso della strumentazione adeguata a compiere la didattica a distanza o richiedere











TOSCANA

comunque, nel lavoro da casa, un aggravio burocratico relativo alla compilazione di modulistica che sottrae tempo alla didattica e, per di più, non è normata nel nostro ordinamento.

Già la Giurisprudenza affermava che, in assenza di attività programmate o d'impegni collegiali straordinari convocati dal Dirigente Scolastico, il docente deve essere considerato a disposizione ma senza l'obbligo di adempiere al suo orario settimanale curriculare, previsto per il normale svolgimento delle lezioni, come lo rileva (ex multis) la basilare sentenza del Consiglio di Stato (sezione VI) n. 173 dell'8 maggio 1987. Tale giudizio è stato poi traslato nel D.lgs. n. 267/1994 e nei successivi contratti collettivi nazionali.

Gli stessi concetti sono stati poi ribaditi con successive sentenze. In particolare ricordiamo quella del Tribunale del Lavoro di Trento del 23 gennaio 2004 e quella del Tribunale di Napoli (R.G. 5344/2006), le quali dispongono che, durante la sospensione dell'attività didattica, possano essere effettuate solo attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano delle attività deliberato dal Collegio dei docenti, ai sensi dei sopra richiamato articoli 28 e 29 del CCNL Scuola 2006-2009.

E' altresì necessario evidenziare che durante questo straordinario periodo di "sospensione dell'attività didattica" la Nota congiunta n. 279/2020 chiarisce che "sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020" e, per quanto sopra detto, ancor di più non sussiste per i docenti alcun obbligo di permanenza a scuola né possono essere obbligati all'effettiva presenza di servizio, nemmeno telematica, riorganizzando il loro orario settimanale o convocando collegi dei docenti.

In conclusione, chiediamo a tutti i Dirigenti scolastici di rispettare le funzioni del docente e la libertà di insegnamento, che può essere minata anche attraverso la definizione dei programmi minimi, delle tecniche d'insegnamento e, addirittura, il conteggio delle ore effettuate in remoto.

Le presenti Organizzazioni sindacali vigileranno a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori riservandosi di patrocinare eventuali ricorsi legali ed **invitano e diffidano** i Dirigenti Scolastici dall'applicazione di provvedimenti che siano diversi dai disposti dei DPCM, dalle norme legislative e contrattuali.

P. Cuomo (Flc Cgil)

G. Vannucci (Cisl Scuola) C. Romanelli (Uil Scuola Rua) F. Mancini (Snals Confsal) S. Boccara (Gilda Unams)